

REGOLAMENTO

PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSIEL-
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.p.A.

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto..... 3

Articolo 2 - Finalità..... 3

CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale..... 4

Articolo 4 - Avviso di selezione..... 4

Articolo 5 - Domanda di selezione 5

Articolo 6 - Commissione giudicatrice 5

Articolo 7 - Graduatoria 6

CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 8 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali 6

Articolo 9 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali 7

Articolo 10 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta 8

CAPO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Articolo 11 – Albo Avvocati 9

Articolo 12 - Requisiti di iscrizione 10

Articolo 13 – Criteri di affidamento degli incarichi 11

Articolo 14 - Durata e aggiornamento dell'Elenco. Validità dell'iscrizione 11

Articolo 15 – Cancellazione dall'Albo 12

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Tutela della riservatezza 12

Articolo 17 – Disposizioni transitorie 13

Articolo 18 – Entrata in vigore 14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi, ivi compreso l'affidamento dei servizi legali di INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., di seguito INSIEL.

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4.
2. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del/della candidato/a, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.
3. Il reclutamento del personale avviene inoltre nel rispetto dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 10/2012.

Articolo 4 - Avviso di selezione

1. L'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi, ai sensi degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed in applicazione a quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato 1 (alla Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 - Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici) è pubblicato sul sito internet di INSIEL www.insiel.it. L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei.
2. L'avviso di selezione indica:
 - a) il profilo professionale ricercato;
 - b) il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
 - c) l'inquadramento contrattuale previsto;
 - d) quali requisiti di carattere generale devono essere posseduti dai/dalle candidati/e;
 - e) la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
 - f) il termine e le modalità di partecipazione alla selezione;

- g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
3. Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato, INSIEL si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

Articolo 5 - Domanda di selezione

Gli/Le interessati/e possono partecipare alla selezione seguendo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sul sito internet di INSIEL www.insiel.it e con le modalità indicate dallo stesso.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da un numero dispari di membri (almeno tre) ed è nominata dal Direttore Generale o da un suo delegato.
2. La composizione della commissione di cui al comma 1 assicura, salva motivata impossibilità, la rappresentanza di entrambi i generi.
3. Nel caso in cui, effettuate le nomine, venga a mancare alcuno dei componenti della commissione, si procederà alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni già espletate.
4. Non può far parte della commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti di natura economica o vertenze di altra natura. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
5. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte della Società.

6. La commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive, il tempo concesso ai/alle candidati/e per lo svolgimento delle stesse e i criteri di valutazione dei/delle candidati/e.

Articolo 7 - Graduatoria

1. La commissione forma la graduatoria dei/delle candidati/e.
2. INSIEL può stabilire l'utilizzo delle graduatorie delle selezioni, nell'anno successivo alla data di loro formazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente identiche caratteristiche professionali.

CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 8 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal Titolo VII del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo:
 - a) gli incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio nonché gli altri servizi legali disciplinati dall'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la cui regolamentazione si rinvia al Capo IV del presente Regolamento;
 - b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal decreto legislativo 50/2016.

Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

Articolo 9 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali

1. INSIEL, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
 - b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
 - a. Possesso dei requisiti di carattere generale
 - b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
 - c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
 - d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
 - e. Progresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
 - f. Pubblicazioni Scientifiche;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.
4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell'articolo 6.
5. Si applicano gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 10 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 9, comma 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
 - b. in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
 - c. qualora, e solo per importi inferiori a € 20.000,00, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitu personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incarico, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

CAPO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Articolo 11 – Albo Avvocati

1. Al fine di garantire che l'affidamento degli incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio di INSIEL, nonché degli altri servizi legali previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 4 del menzionato Codice, INSIEL istituisce l'Albo Avvocati. Gli incarichi relativi ai servizi legali saranno affidati da INSIEL, a rotazione, esclusivamente ai professionisti iscritti a tale Elenco.
2. Per iscriversi agli Elenchi Avvocati di Insiel S.p.A. gli interessati devono:
 - a. prendere visione del presente Regolamento;
 - b. inviare a Insiel S.p.A. la domanda di iscrizione a mezzo PEC, secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito web di INSIEL, il relativo curriculum vitae formativo e professionale, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure tramite documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il CV formativo e professionale di cui al comma 2 lettera b), in formato europeo, sottoscritto o firmato digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003), dovrà riportare in modo esplicito:
 - a. le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie previste all'art. 12, lettera b), ii;
 - b. il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
 - c. i corsi di formazione frequentati;
 - d. gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici o società *in house*;
 - e. l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
4. INSIEL si riserva la facoltà di richiedere la comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e riportati nel CV, mediante produzione di adeguata documentazione. L'esatto adempimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti è condizione per il ricevimento e l'esame della domanda.

Articolo 12 - Requisiti di iscrizione

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a. requisiti generali:
 - i. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
 - ii. godimento dei diritti civili e politici;
 - iii. insussistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - iv. insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e società pubbliche *in house*.
 - b. requisiti specifici:
 - i. iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni e abilitazione al patrocinio dinanzi le magistrature superiori;
 - ii. comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti categorie / materie per le quali si chiede l'iscrizione per un massimo di due e da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale:
 1. diritto commerciale;
 2. diritto immobiliare: locazioni;
 3. diritto del lavoro;
 4. diritto amministrativo: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 5. diritto delle nuove tecnologie;
 6. diritto tributario;
 7. diritto penale.

Articolo 13 – Criteri di affidamento degli incarichi

1. L'Albo non prevede la costituzione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali.
2. Ai soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo viene data comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'Albo ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione a mezzo PEC.
3. Se entro 30 giorni dall'invio della domanda di iscrizione non perviene alcuna risposta da parte di INSIEL, la domanda è da intendersi rigettata.
4. INSIEL può affidare l'incarico per la difesa e l'assistenza in giudizio esclusivamente a coloro ai quali è stata confermata l'iscrizione all'Albo tramite l'apposita comunicazione di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 50/2016.
5. La valutazione per l'affidamento dello specifico incarico viene effettuata da una commissione composta da tre membri e nominata dal Direttore Generale o da un suo delegato e tiene conto della competenza ed esperienza dei professionisti. L'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione. All'atto del conferimento dell'incarico deve essere predeterminato il compenso da corrispondere al professionista.
6. In caso di affidamento dell'incarico, l'avvocato deve acconsentire alla pubblicazione del curriculum vitae e del compenso ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto Legislativo 33/2013.

Articolo 14 - Durata e aggiornamento dell'Elenco. Validità dell'iscrizione

1. L'Elenco ha durata annuale, decorrente dalla data della sua pubblicazione sul sito web di INSIEL.
2. Alla scadenza di cui all'art. 17 del presente Regolamento, la Società apre le iscrizioni all'Albo con cadenza annuale nel mese di gennaio.
3. Non sono prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute al di fuori delle modalità e dei termini stabiliti dal presente Regolamento.
4. L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha validità corrispondente alla durata dello stesso Elenco pubblicato sul sito web della Società.

Articolo 15 – Cancellazione dall'Albo

1. INSIEL può procedere alla cancellazione dei soggetti iscritti all'Albo nei seguenti casi:
 - a. accertata carenza dei requisiti o falsità dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/rinnovo;
 - b. se i soggetti iscritti all'Albo, invitati ad una procedura ai sensi del precedente art. 14, non rispondono per due volte consecutive o presentano offerte per le quali INSIEL rileva gravi anomalie;
 - c. accertate e gravi inadempienze in esecuzione di precedenti prestazioni svolte a favore di INSIEL.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il titolare del trattamento è Insiel Spa con sede legale in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, il responsabile del trattamento è indicato sul sito Insiel.
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati contenuti nei Curricula e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e dei Capi II, III e IV del presente regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul sito Insiel in applicazione del decreto legislativo 33/2013.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, INSIEL potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a:
 - a. soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - b. ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
 - c. al personale di INSIEL che cura il procedimento; al personale di Insiel in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
 - d. soggetti che operano con Insiel per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
 - e. altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto de-gli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
7. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. La Società apre le iscrizioni all'Albo degli Avvocati di cui all'articolo 11 per un periodo di 60 giorni a partire dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito web di INSIEL.
2. In fase di prima applicazione, l'Albo istituito secondo le disposizioni del Capo IV del presente Regolamento ha validità fino a tutto il 31/01/2018.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet di INSIEL www.insiel.it.